RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DEI LAVORATORI AI FINI PREVIDENZIALI

# Art. 8

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali |
| Estremi | Legge 7 febbraio 1979, n. 29 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ricongiunzione-dei-periodi-assicurativi-dei-lavoratori-ai-fini/art-8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it